



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE N. 344 DEL 11-06-2026

REGISTRO SETTORE N. 129 DEL 11-06-2026

OGGETTO: Incarico patrocinio legale per costituzione in giudizio in Atto di citazione in Appello Abramo eredi Casablanca Elvira innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n. 1758/2025 del Tribunale di Messina pubblicata il 06.10.2025. CIG: BBFE091486

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso che

Con atto di citazione dell'8.07.2021 la Sig.ra Casablanca Elvira conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, il Comune di Sant'Alessio Siculo chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito di una caduta;

che il Comune di Sant'Alessio Siculo in quella fase non si costituiva in giudizio e in data 3.02.2022 il giudice, verificata la rituale istaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia;

che in data 12.04.2024 decedeva la Sig.ra Casablanca Elvira e con comparsa di intervento volontario, gli eredi Abramo Emanuele e Abramo Massimiliano si costituivano in giudizio chiedendo la condanna del Comune al risarcimento dei danni per le lesioni riportate dalla congiunta;

che la causa non ulteriormente istruita, all'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025 veniva assunta in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali;

che con sentenza n. 1758/2025 pubblicata il 06.10.2025 RG n. 3542/2021 Repert. N. 2719/2025 del 06.10.2026 il Tribunale di Messina rigettava la domanda di parte attrice e dichiarava nulla sulle spese di giudizio;

che in data 07.04.2026 prot. n. 4304 veniva notificato atto di citazione in appello Abramo eredi Casablanca, innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n. 1758/2025,

che l'udienza è fissata per il 27.07.2026;

vista la nota prot. 7129 del 08.06.2026 trasmessa dall'Avv. Brianni Filippo;

Tenuto conto che occorre costituirsi in giudizio in Atto di citazione in Appello Abramo eredi Casablanca Elvira innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n. 1758/2025 del Tribunale di Messina pubblicata il 06.10.2025;

DATO ATTO che il Comune di S. Alessio Siculo non ha istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

VISTA la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree;

Visto il bilancio finanziario di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 25/03/2026 esecutiva ai sensi di legge;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

Vista la Delibera di G.M. n. 102 del 10.06.2026 avente ad oggetto: Atto di citazione in Appello Abramo eredi Casablanca Elvira innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n. 1758/2025 del Tribunale di Messina pubblicata il 06.10.2025. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi in giudizio e assegnazione risorse al Responsabile dell'Area Amministrativa ;

Dato atto che, ai fini del conferimento dell'incarico per la costituzione in giudizio dell'Ente nel procedimento "de quo", è stato individuato, l'avvocato Brianni Filippo;

Dato atto della congruità del preventivo presentato dall'Avvocato, prot. comunale n. 7129 del 08.06.2026 , il cui ammontare complessivo risulta in linea con i minimi tariffari previsti, per il relativo scaglione, dal DM n.55/2014;

Dato atto che il legale si è reso disponibile ad accettare l'incarico;

Dato atto, altresì, della sussistenza di particolare urgenza per il conferimento dell'incarico, stante l'esigenza di costituirsi in giudizio, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, così come previsto dall'art.163 del D.lgs n.267/2000;

Acquisito agli atti il CIG: **BBFE091486**

Visto lo schema di disciplinare, all'uopo predisposto, contenente le modalità esplicative per il conferimento dell'incarico "de quo"(All.A);

-Visti altresì:

- la legge n.247 del 31/12/2012 ;
- il DM n.55/2014 con il quale vengono determinati i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
- gli art.17 e 4 del D.lgs n.50/2016;

- il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di conferire** incarico, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, all'avv. Brianni Filippo , con studio in S. Teresa di Riva (ME) Via F. Crispi 74 , CF:BRNFPP74A07F205S, P.IVA:026889010839, per incarico patrocinio legale per costituzione in giudizio in Atto di citazione in Appello Abramo eredi Casablanca Elvira innanzi alla Corte di Appello di Messina avverso la sentenza n. 1758/2025 del Tribunale di Messina pubblicata il 06.10.2025;
3. **Di imputare** la relativa somma, come da attestazione del responsabile del Servizio finanziario. L'importo complessivo da liquidare, come da nota inviata dall' Avv.Brianni Filippo prot.n. 7129 del 08.06.2026 è pari ad Euro 3.475,58.
4. **Di dare atto** del rispetto dell'art.163 del D.Lgs n.267/2000, poiché la mancata adozione del presente atto potrebbe arrecare danno patrimoniale certo e grave all'Ente;
5. **Di dare atto** che è stato acquisito il CIG così contraddistinto : **BBFE091486**
6. **Di dare atto** che verrà richiesta ed acquisita agli atti la comunicazione del legale in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
7. **Di dare atto**, altresì, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
8. **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del d.Lgs n.33 del 14/03/2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 11/06/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.475,58
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>01.11-1.03.02.PP.PP9</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 219</u>	Intervento _____

Li 11/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

Art. 2

Il legale percepirà per l'incarico ricevuto, di cui al presente disciplinare, un compenso (comprensivo di ogni onere), commisurato ai minimi tariffari – DM n.147/2022(come da preventivo inoltrato in data 08/06/2026 asseverato al prot. n. 7129)

Art. 3

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali;

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazione scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

Art. 4

Al professionista incaricato, su richiesta, potrà essere conferito un acconto da pattuire tra le parti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Ente ;

L'importo complessivo da liquidare, come da preventivo del 08.06.2026 verrà imputato al bilancio di previsione 2026-2028;

Art. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte(o con i legali rappresentati in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss.del c.c, a tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR16/04/2013, n.62 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato da questo Ente con delibera di GM n.181 del 14/12/2022.

Art. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la prestazione professionale del domiciliatario sarà a carico del Comune, i cui compensi saranno liquidati secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali vigenti, oltre al rimborso delle spese dal medesimo sostenute per la domiciliazione ed effettivamente documentate.

Art. 7

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art.8

Il Compenso pattuito sarà liquidato , previa presentazione di fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti.

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati degli acconti , su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze.

Art. 9

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Art.10

Il Comune di S. Alessio Siculo , ai sensi del regolamento UE 2016/679, informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.11

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al DPR.26/04/1986,n.131.

Si allegano:

- modello tracciabilità ai sensi ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista

Per il Comune di S.Alessio Siculo